



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 78

della Giunta comunale

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura e setup del software Shopping Plus ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina del buono spesa comunale per le famiglie allo scopo di rilanciare i consumi all'interno del Comune di Sagron Mis".

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventidue** del mese di **novembre**, alle ore 20.45, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Marcon Oriano - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura e setup del software Shopping Plus ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina del buono spesa comunale per le famiglie allo scopo di rilanciare i consumi all'interno del Comune di Sagron Mis". Codice CIG ZB538B770C

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in relazione all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, la crisi economica ha colpito grandi strati della società civile e dell'economia in generale ma in modo particolare molte attività legate al commercio e all'artigianato che nel periodo di massima emergenza hanno dovuto chiudere la propria attività e anche dopo la riapertura hanno visto calare di molto i loro fatturati in conseguenza della contrazione dei consumi.

Ricordato che nel nostro Comune l'effetto della crisi sulle attività commerciali e artigianali si è fatto sentire pesantemente a causa della diminuzione dei flussi turistici negli anni 2020 e 2021

Atteso che le autorità monetarie e fiscali in tutti i Paesi e le istituzioni europee hanno preso e stanno prendendo misure eccezionali di sostegno all'economia, per una dimensione impensabile solo fino a qualche anno fa.

Ricordata in tal senso la grande incertezza sulle capacità di ripresa nel breve periodo del sistema economico dovuta da un lato alla difficoltà di stimare gli effetti dell'emergenza epidemiologica/sanitaria e delle politiche di distanziamento sociale sui comportamenti di famiglie e imprese, e dall'altro dalla dinamica della stessa epidemia, il cui sviluppo resta tuttora incerto;

Atteso che rispetto a tale situazione il Comune ha proposto di adottare, per quanto di propria competenza, delle iniziative volte a sostenere le attività economiche della zona, particolarmente colpite dalla crisi, in particolare operare tramite un trasferimento di fondi alle famiglie che sia finalizzato al sostegno dei consumi presso tali attività.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.28, di data odierna, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del buono spesa comunale per le famiglie allo scopo di rilanciare i consumi all'interno del comune di Sagron Mis".

Preso atto dell'art. 1) del citato regolamento, il quale dispone che "Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di un contributo una tantum per l'anno 2022 alle famiglie del comune di Sagron Mis, mediante la concessione di un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di beni o servizi negli esercizi commerciali convenzionati con i criteri e le modalità di seguito specificate. Lo scopo di tale sostegno finanziario è quello di rilanciare i consumi delle famiglie sul territorio, favorendo ed incrementando il fatturato degli esercizi aderenti che si ritiene siano stati particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19".

Richiamati:

- l'art. 3 comma 01 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2 che prevede l'applicazione della procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020;
- l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- l'art. 13 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, secondo cui il provvedimento a contrarre contiene l'oggetto del contratto, i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le

modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli ulteriori elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo;

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Precisato che:

- all’affidamento dell’incarico si provvederà mediante affido diretto ai sensi dell’art. 3 comma 01 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2;
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 15 c.3 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 dd. 13.03.2020 ad oggetto “Adozione delle linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2” ed in particolare le linee guida allegate, punto 3.2. “Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture”, con il quale viene disposto quanto segue: “Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall’art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l’amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l’importo indicato nell’art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (47000 euro). La stessa categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate facendo riferimento alla classificazione indicata nel paragrafo 3.3.”.

Visto altresì il documento approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) nell’Adunanza del 22 aprile 2020 ad oggetto "Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei Contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento", il quale trattando dei "Termini di presentazione delle domande (in generale) e procedure semplificate per sottosoglia" dispone quanto segue: "Si ricorda, in ogni caso, che per i contratti sottosoglia esistono specifiche e più agevoli modalità di affidamento indicate distintamente nelle varie lettere a- d del comma 2 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016".

Atteso che A.N.AC. nel proseguo del documento sopra citato dispone che per "Affidamenti di LAVORI/SERVIZI/FORNITURE importo inferiore a 40.000 euro" la procedura prevista è "Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di operatori economici)", disponendo altresì che la stipula del contratto "può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici (art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016)" e che "Non si applica il termine dilatorio di standstill 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co 10, lett. b, d.lgs. 50/2016)".

Rilevato che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 del citato art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm. ed ii., per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, è possibile consultare il mercato senza ricorrere a MEPAT, Mercurio o MEPA, formulando la richiesta di offerta mediante altra modalità, purché garantendo sempre la tracciabilità delle offerte, come richiesto dall’art. 9 della l.p. 2 del 2016. In tal senso si ritiene necessario ricorrere quanto meno all’utilizzo della PEC. Non sussiste l’obbligo di effettuare un benchmark, al fine di individuare il miglior contraente, nei casi in cui l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante abbia luogo mediante adesione a convenzioni o accordi quadro, APAC o CONSIP, le cui condizioni di aggiudicazione sono già formate sulla base di procedure concorrenziali.

Richiamato l'art. 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina del buono spesa comunale per le famiglie allo scopo di rilanciare i consumi negli esercizi di vendita al dettaglio, il quale dispone che "Gli esercizi aderenti all'iniziativa saranno dotati - a titolo gratuito - di idonea applicazione ("APP" per smartphone) in grado di gestire l'utilizzo dei buoni e la relativa contabilità", nonché "L'applicazione sarà preventivamente individuata e messa a disposizione da parte del Comune di Sagron Mis".

Ricordato che è stato richiesto per le vie brevi idoneo preventivo allo scopo alla società NBF Soluzioni Informatiche con sede in Via Luciano Lama – 47521 Cesena (FC), C.F. e P.IVA n. 02025460391 e che in esito alla richiesta è stato presentato il preventivo di 08.11.2022, sub. prot. n. 3127.

Atteso che il citato preventivo evidenzia un costo per il canone di utilizzo del software Shopping Plus (per una durata di n. 3 mesi) di € 327,00.- oltre all'IV.A. ai sensi di legge, oltre ad € 400,00.- quale importo per il setup, preparazione piattaforma, formazione e caricamento importi e codici fiscali, ovvero per complessivi € 727,00.- oltre all'IV.A. ai sensi di legge, ovvero per complessivi € 886,94.- I.V.A. ai sensi di legge inclusa.

Ritenuto pertanto di provvedere all'incarico alla società NBF Soluzioni Informatiche con sede in Via Luciano Lama – 47521 Cesena (FC), C.F. e P.IVA n. 02025460391 della fornitura e settaggio del sw Shopping Plus per una durata di n. 3 mesi verso un corrispettivo di € 327,00.- oltre all'IV.A. ai sensi di legge, oltre ad € 400,00.- quale importo per il setup, preparazione piattaforma, formazione e caricamento importi e codici fiscali, ovvero per complessivi € 727,00.- oltre all'IV.A. ai sensi di legge, ovvero per complessivi € 886,94.- I.V.A. ai sensi di legge inclusa, come da preventivo acquisito agli atti al n. 3127/Prot., dd. 08.11.2022.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di incaricare, per le motivazioni in premessa esposti, la società NBF Soluzioni Informatiche con sede in Via Luciano Lama – 47521 Cesena (FC), C.F. e P.IVA n. 02025460391 della fornitura e settaggio del software Shopping Plus per una durata di n. 3 mesi verso un corrispettivo di € 327,00.- oltre all'IV.A. ai sensi di legge, oltre ad € 400,00.- quale importo per il setup, preparazione piattaforma, formazione e caricamento importi e codici fiscali, ovvero per complessivi € 727,00.- oltre all'IV.A. ai sensi di legge, ovvero per complessivi € 886,94.- I.V.A. ai sensi di legge inclusa, come da preventivo acquisito agli atti al n. 3127 dd. 08.11.2022;
2. di dare atto che il contratto verrà perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento e di cui al precedente punto sub. 1) per complessivi € 886,94.- al cap. 14010475 art. 1 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, dando atto che la medesima diverrà esigibile entro l'esercizio finanziario 2022;
4. di incaricare l'Ufficio Finanziario per gli adempimenti attuativi della presente deliberazione;
5. di disporre il pagamento a seguito della fornitura e previa presentazione di regolare fattura elettronica, secondo i normali usi commerciali.
6. di dare atto che il presente incarico è soggetto alla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e contraddistinto con il seguente: Codice CIG: **ZB538B770C**;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante la necessità di acquistare il programma per consentire l'attivazione dell'app quanto prima;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).